

Decreto del Ministero dell'Interno 8 novembre 1997

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 337, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi - MI.SA. n. 1 del 23 gennaio 1997, con la quale è stato fissato in un anno il termine massimo per l'attuazione delle disposizioni di cui al punto 7.7 del relativo allegato;

Ritenuta la necessità di integrare le disposizioni contenute nella "regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento", allegata al proprio decreto 19 agosto 1996, attraverso l'emanazione di norme organiche e coordinate di sicurezza per i circhi equestri e per lo spettacolo viaggiante;

Ritenuto, conseguentemente, di dover prorogare ulteriormente l'attuazione delle disposizioni di cui al citato punto 7.7 della "regola" stessa fino alla data di emanazione delle predette norme;

Sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, che si è espressa favorevolmente con nota n. 4376/TB30 del 17 settembre 1997;

DECRETA

L'attuazione delle disposizioni di cui al punto 7.7 della "regola tecnica" allegata al decreto del Ministro dell'Interno 19 agosto 1996, è sospesa sino alla emanazione di specifica normativa sulla sicurezza per i circhi equestri e lo spettacolo viaggiante, da predisporre sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo.